



SEGRETERIA PARTICOLARE DEL SINDACO

ORDINANZA SINDACALE NR. 7 del 21 MARZO 2020

Oggetto: Attuazione sul territorio comunale delle disposizioni di contenimento in materia di coronavirus

IL SINDACO

VISTI gli articoli 32,117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

VISTO l'articolo 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute umana;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del Servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'articolo 32;

VISTO l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

VISTO il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

VISTO il regolamento per la polizia sanitaria della aeronavigazione, approvato con il regio decreto 2 maggio 1940, n. 1045;

VISTO il regolamento sanitario interazionale 2005, adottato dalla 58a Assemblea mondiale della sanità in data 23 maggio 2005 e in vigore dal 15 giugno 2007, che ha posto le nuove esigenze di sanità pubblica in ambito transfrontaliero;

VISTE le ordinanze del Ministro della salute del 25 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta ufficiale Serie Generale, n. 21 del 27 gennaio 2020; del 30 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta ufficiale Serie Generale, n. 26 del 1° febbraio 2020; del 21 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2020; nonché le ordinanze del 12, 14 e 15 marzo 2020, in corso di pubblicazione;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni nella legge 5 marzo 2020, n. 13; VISTO il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11, recante "Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria";

VISTO il decreto legge 9 marzo 2020, n. 14, recante "Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19";

VISTO il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020; VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'11 marzo 2020;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute Speranza Roberto del 20 marzo 2020;

CONSIDERATI l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

RITENUTO necessario adottare, sull'intero territorio comunale, ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

CONSIDERATO la peculiarità del territorio comunale che agevola la pratica del cammino e della corsa sia nel contesto urbano che nel contesto extraurbano, e che per questo diventa motivo di aggregazione e incontro delle persone:

ORDINA

Il divieto di svolgere, anche singolarmente, attività motoria fuori dalle proprie abitazioni fatto salvo che per certificati motivi sanitari.

DISPONE

1. di trasmettere la presente ordinanza agli uffici comunali per la sua osservanza ed affinché provvedano ad informare direttamente gli utenti interessati, anche mediante pubblicazione online delle informazioni necessarie e dei numeri di telefono cui rivolgersi, e a porre in essere ogni altra attività conseguente;
2. di trasmettere copia del seguente provvedimento alla Prefettura di Monza e Brianza, al Comando Stazione Carabinieri di Agrate Brianza, al Comando della Polizia locale Brianza Est.

AVVERTE CHE

1. la presente ordinanza ha decorrenza immediata e fino al 25 marzo 2020, e comunque fino all'adozione di un nuovo provvedimento sindacale e verrà resa noto mediante la sua pubblicazione all'albo pretorio e sul sito web dell'Ente;
2. l'attività di controllo della presente ordinanza è demandata al Corpo di Polizia locale Brianza Est e a tutte le forze dell'ordine;
3. la presente ordinanza potrà essere impugnata da chiunque abbia un legittimo interesse ad opporvisi, presentando ricorso al TAR della Lombardia entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero proponendo ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio del Comune.

IL SINDACO

Dott. Davide Fumagalli

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e smi